RICHIESTA CONCESSIONE OSSARIO

AL SIGNOR SINDACO DEL COMUNE DI SAONARA	
II sottoscrittoNato a	
il Residente a	
Vian. tel	
codice fiscale	
in qualità di (grado di parentela)	
CHIEDE	
alla S.V. la concessione in uso trentennale dell' OSSARIO del Cimitero di	eneri di
CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO – Via Jappelli – Padova	
COD. IBAN: IT19S062251218606700007704E	
Causale: Tumulazione defunto	
Cimitero di	
Saonara, Iì	

RICHIESTA CONCESSIONE OSSARIO

ESTRATTO REGOLAMENTO POLIZIA MORTUARIA

approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 16 del 26.06.2001 e successive modifiche

Art. 51 Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni

- 1. Sulle tombe nei campi comuni possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, previa comunicazione al Responsabile dell'ufficio tecnico, che potrà impedirne la collocazione, con avviso scritto al richiedente, entro un mese dal ricevimento della comunicazione, se non saranno conformi al carattere del cimitero ed ai criteri generali fissati al successivo art.67.
- 2. Ogni epigrafe, o sua modifica od aggiunta, deve essere permessa dal Responsabile dell'ufficio tecnico e contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi. A tal fine i familiari del defunto, o chi per essi, devono presentare il testo delle epigrafi in duplice copia, unitamente al progetto, anche sommario, della lapide e delle opere.

 3. Le epigrafi devono essere compilate in lingua
- 3. Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in altre lingue, purché il testo presentato contenga la traduzione in italiano, salvo quanto previsto dalla legislazione in materia di plurilinguismo.

Verranno rimosse le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle permesse, o nelle quali figurino errori di scrittura o che abusivamente fossero state introdotte nel cimitero.

Art. 56 Modalità di concessione

- 1. Un loculo non può essere concesso prima della morte della persona ivi destinata.
- 2. L'assegnazione avviene per ordine progressivo delle sepolture disponibili, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione, da sinistra a destra, dall'alto in basso.
- 3. Nell'asseganzione dei loculi, fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi

precedenti, deve essere data priorità alla saturazione dei blocchi disponibili.

- 4. La concessione in uso delle sepolture, non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.
- 5. În via eccezionale ed in deroga al primo comma, la concessione può essere effettuata contestualmente anche a favore del coniuge superstite del defunto.
- 6. In assenza di concessione contestuale, la concessione in uso delle sepolture per i coniugi può essere effettuata, su richiesta dei parenti, alla morte del coniuge superstite.
- 7. La Giunta Comunale, ai fini dell'applicazione del quinto e quarto comma, destina apposito comparto dei loculi disponibili alla sepoltura dei coniugi. Potranno tuttavia essere concessi a favore dei coniugi, fatta salva l'applicazione del secondo comma, i loculi adiacenti in senso orizzontale e verticale rimasti liberi in seguito alle estumulazioni ordinarie e/o straordinarie.
- 8. Per la concessione di nuova tomba di famiglia, dopo l'approvazione del progetto, è data facoltà al Comune di richiedere agli interessati, un deposito cauzionale infruttifero pari al 50% del valore del manufatto, al fine di assicurarne l'effettiva e la corretta esecuzione.
- 9 . Detto deposito verrà svincolato o ad avvenuta esecuzione del manufatto o a seguito di rinuncia alla concessione o della sua revoca. La concessione si intende revocata se l'opera non viene eseguita entro due anni dalla data della concessione stessa.
- 10. Qualora al momento della revoca l'opera sia iniziata ma non terminata il Comune potrà dare un ulteriore termine di mesi sei per il completamento. Trascorso questo termine, l'area dovrà essere rimessa in pristino a spese del concessionario.

Art. 67 Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri

- 1. I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dal Sindaco, su conforme parere del Coordinatore Sanitario e della Commissione Edilizia.
- 2. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolero.
- 3. Le tombe di famiglia private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
- 4. La costruzione delle opere deve, in ogni caso, essere contenuta nei limiti dell'area concessa e

non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.

- Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate dal Responsabile del competente ufficio comunale.
- 6. Qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.
- 7. Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.
- 8. Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente comunicare al Responsabile dell'ufficio competente.
- 9. I concessionari di aree per tomba di famiglia hanno facoltà di collocare, previa comunicazione al Responsabile dell'ufficio comunale competente, lapidi, ricordi, e similari e si riterranno autorizzati con il silenzio assenso se non interviene l'impedimento alla collocazione, con avviso scritto al richiedente, entro un mese dal ricevimento della comunicazione.
- 10. Le attività, ivi comprese quelle di cui al precedente art. 51, che non richiedono interventi di Ditte esterne, con furgoni, etc. e/o macchine operatrici, dovranno essere comunicate al Responsabile dell'ufficio competente e si riterranno autorizzate con il silenzio-assenso, qualora, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, non vengano segnalati, con avviso scritto, motivi ostativi. E' fatta salva, comunque, l'applicazione di quanto disposto al successivo art.68.

Art. 68 Responsabilità - Deposito cauzionale

1. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.

2. Le autorizzazioni ed i permessi di cui all'articolo precedente sono subordinati al versamento di un deposito cauzionale infruttifero, a garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni.

3. Il Comune trattiene sul deposito cauzionale l'importo corrispondente ai consumi di acqua, energia elettrica, ecc...., effettuati per l'esecuzione dei lavori, e provenienti dagli impianti comunali.

ARREDO DEI LOCULI CIMITERIALI

(Deliberazione della Giunta comunale n. 68 del 06.09.2001)

Il richiedente dovrà avere cura di attenersi alle seguenti prescrizioni:

- la scritta commemorativa dovrà essere realizzata con lettere romane maiuscole in bronzo a rilievo, di altezza di mm. 40 per il nome e cognome e di mm. 25 per le date;
- 2. le eventuali foto dovranno essere in forma ovale con cornice in bronzo;
- 3. saranno ammessi uno o al massimo due portafiori in bronzo;
- 4. la lampada votiva dovrà essere in vetro e bronzo;
- sono vietati scritte, cornici, croci, portafiori, lampade in materiali diversi da quelli sopra indicati, con particolare riguardo all'alluminio, al ferro, alla plastica ed all'ottone;
- 6. le lampade ed i portafiori debbono essere simili nella forma e nelle dimensioni